

N. 11986/10 R.G.N.R.  
N. ~~5379~~12 R.G.G.I.P

data deposito 21 MAG. 2012  
Data irrevocabilità

N. 380/12 R. Sent.



# Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

## Ufficio del giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il g.u.p., dr.ssa Stefania Amodeo,  
all'udienza camerale del 19 aprile 2012,  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

a seguito di **giudizio abbreviato**,  
nei confronti di:

**SCIALDONE Antonio**, nato a Caserta il 20 agosto 1990

libero – presente

**PARILLO Alessandro**, nato a Vitulazio il 14 settembre 1962

libero-presente

### IMPUTATI

*Del reato p.e.p. dagli artt. 110, 368 co. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con denuncia sporta presso la stazione CC di Vitulazio incolpavano, sapendoli innocenti, Montanaro Giorgio e Morcone Angelo del reato di estorsione aggravata, riferendo, in particolare, di non avere avuto alcun rapporto con i predetti e di non aver mai conferito loro l'incarico di affiggere manifesti elettorali per loro conto.*

*Con l'aggravante di avere incolpato persone offese di un reato punito con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni.*

### CONCLUSIONI

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna di Scialdone alla pena di anni due di reclusione e quella di Parillo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione.

Il difensore delle parti civili avv. Raffaele Russo, presente anche in sostituzione dell'avv. Emilio Russo, ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Il difensore degli imputati ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

### MOTIVAZIONE

In corso di udienza preliminare - fissata dopo la richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato in epigrafe- il difensore degli imputati, munito di procura

SA

speciale, chiedeva procedersi con le forme del giudizio abbreviato condizionato all'escussione di Di Lillo Mario. Ammesso il rito prescelto si rinviava all'odierna udienza per l'esame del teste e per la discussione. Espletato l'incombente istruttorio, le parti concludevano nei termini innanzi riportati e veniva pronunciata sentenza come da dispositivo, cui segue la presente motivazione.

Le risultanze procedurali consentono di ritenere provata l'ipotesi di accusa secondo cui gli imputati hanno deliberatamente incolpato le persone offese del reato di tentata estorsione aggravata, nella piena consapevolezza della loro innocenza, determinandone altresì l'arresto e, dunque, la privazione della libertà personale, in relazione a reato punito con la reclusione fino a tredici anni e quattro mesi.

Di seguito, sinteticamente, la vicenda fattuale e procedimentale.

In data 11 giugno 2010, Parillo Alessandro si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Vitulazio, denunciando, per quel che in questa sede interessa, che:

-quella stessa mattina, verso le ore 9.30 circa, mentre si trovava in Piazza Riccardo II, unitamente a Scialdone Antonio ed a Di Lillo Mario, era stato avvicinato *con fare minaccioso* da tale Morcone Angelo, il quale, preannunziandogli ritorsioni, aveva preteso da lui la somma di euro 5.000,00, che, a suo dire, gli era dovuta per aver affisso i manifesti elettorali della precedente tornata, relativi alla candidatura di Pontillo Michela, prospettandogli che, se non avesse ottenuto il denaro, lo avrebbe denunciato per scambio di voti;

-non era il committente dell'affissione, essendo mero amico di Scialdone, compagno della candidata, sicché aveva immediatamente percepito che si trattasse di una richiesta estorsiva;

-non aveva dato alcun incarico a Montanaro ed a Morcone in relazione alla passata campagna elettorale ed aveva aiutato Scialdone in tale occasione senza ricevere compenso alcuno;

-aveva pertanto replicato a Morcone di non dovergli alcunché e quest'ultimo aveva incominciato ad inveire nei suoi confronti, avvicinandosi al suo viso minacciosamente;

-Morcone, dopo essere stato allontanato, si era ripresentato con il fratellastro Montanaro Giorgio ed entrambi lo avevano minacciato, chiedendogli la stessa somma di denaro.

Parillo ribadiva di non aver avuto alcun tipo di rapporto con i predetti e precisava di essersi sentito umiliato in pubblica piazza dal comportamento dei due, soprattutto perché egli era consigliere comunale di maggioranza, come tale molto noto in paese.

Qualche ora dopo tale denuncia si presentava presso i medesimi uffici dei Carabinieri Scialdone Antonio, sporgendo a sua volta denuncia.

Rappresentava che:

-si trovava quella mattina in piazza unitamente a Parillo, a Di Lillo, carabiniere in congedo, ed a Lagnena Giuseppe, quando era stato avvicinato da Morcone Angelo, il quale gli aveva chiesto di trovargli un'occupazione;

-alla sua risposta negativa Morcone si era adirato, aveva inveito contro di lui e, con tono minaccioso, gli aveva detto: "Tu non vuoi aiutarmi ed allora so io cosa devo fare", proseguendo l'attacco verbale nei confronti di Parillo, al quale aveva chiesto 5.000,00 euro quale compenso per aver affisso i manifesti elettorali relativi a Pontillo Raffaella;

-anche nei riguardi del Parillo Morcone aveva usato toni minacciosi e, dopo essere stato allontanato, era ritornato con Montanaro Giorgio, ribadendo le proprie richieste.

Scialdone concludeva la propria denuncia affermando di non comprendere tale richiesta di denaro, priva di fondamento alcuno ed in ogni caso spropositata seppure Morcone avesse affisso manifesti elettorali.

Le persone presenti ai fatti (Lagnena, sentito a sit, e Di Lillo escusso all'odierna udienza) confermavano l'alterco ed i toni alterati, e, mentre il primo dichiarava di non aver bene inteso di cosa si parlasse, Di Lillo chiariva di aver notato Morcone avvicinarsi in un primo momento a Scialdone chiedendogli la somma di euro 5.000,00 per aver affisso dei manifesti elettorali, ricevendo da questi la risposta di non aver commissionato a lui alcunché ma di essersi rivolto a Parillo, a cui aveva corrisposto la relativa somma. Di Lillo aggiungeva che Parillo, chiamato in causa nella discussione, aveva specificato di non aver commissionato alcunché a Morcone e di aver incaricato un'altra persona. Confermava la circostanza del sopraggiungere di Montanaro e delle reiterazione della richiesta con toni animati.

Morcone e Montanaro, a seguito della sola denuncia sporta, venivano tratti in arresto per il reato di tentata estorsione aggravata.

In sede di convalida **Montanaro** dichiarava che la mattina dei fatti, mentre lavorava nei pressi della piazza, era stato attirato dalla discussione in corso tra il fratello e Scialdone ed, avvicinato, aveva sentito quest'ultimo dire al primo che lo avrebbe denunciato per estorsione, di talché aveva invitato il fratello ad allontanarsi ed a denunciarlo per voto di scambio. Precisava che, prima delle competizioni elettorali del 2009 (precedenti rispetto a quelle regionali di cui si discute) Scialdone aveva assunto Morcone presso la Eco system 2000 (ditta operante nel settore dei rifiuti) in cambio di collaborazione per la campagna elettorale, per poi licenziarlo il 1° gennaio 2010. In occasione della successiva campagna elettorale il fratello, a suo dire, aveva collaborato con Scialdone affiggendo, su suo incarico, manifesti per la candidatura della convivente Pontillo Raffaella, in cambio della corresponsione di denaro (un euro per ogni manifesto affisso oltre alle spese sostenute) e di un nuovo posto di lavoro. Chiariva che Parillo era colui che coordinava la campagna elettorale in favore della Pontillo e che anche quest'ultimo aveva garantito al fratello il compenso. Concludeva affermando che già in precedenti occasioni Morcone aveva richiesto il denaro allo Scialdone, il quale non aveva mai negato il debito ma aveva sempre preso tempo.

**Morcone**, sempre in sede di convalida, affermava che la mattina dei fatti, incontrando Scialdone, gli aveva chiesto prima se potesse intercedere per fargli ottenere un posto di lavoro e poi la corresponsione del compenso pattuito per l'attività di affissione, svolta unitamente a Natale Pietro per circa venti giorni. Dichiarava che il responsabile della campagna elettorale per la Pontillo era

stato Parillo, che dava loro il denaro per la benzina e per i manifesti stessi. In base agli accordi lui e Natale avrebbero dovuto ricevere circa 5.000,00 euro in due, atteso che il numero di manifesti affissi era pari a 5.012. Faceva il nome di Scialdone Antimo e di tale Francesco, indicandoli come soggetti che avevano collaborato con lui e Natale, anche se solo per tre o quattro giorni.

Affermava che gli era stato corrisposto un rimborso spese parziale per la colla e la benzina da parte **sia di Parillo che di Scialdone Antonio**. Ammetteva che la mattina dell'occorso aveva richiesto ai due il denaro dovutogli e sempre negatogli e che la discussione era stata accesa, tanto che poi si era recato presso la Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia per voto di scambio. In tale frangente era sopraggiunto Parillo ed il verbalizzante aveva interrotto la propria attività lasciandolo in attesa per poi ritornare quando Parillo aveva terminato di sporgere la propria denuncia. Morcone depositava al g.i.p. la denuncia da lui presentata (alle ore 10.00, dunque prima di quella di Parillo) non presente nel fascicolo sottoposto all'esame del giudice della convalida, nella quale si rappresentava tutto ciò che poi egli avrebbe dichiarato in sede di interrogatorio. Il giudice disponeva l'immediata liberazione dei due arrestati (non convalidando l'arresto e non applicando misura cautelare, ritenendo coerenti le dichiarazioni rese dagli indagati e configurabile, al più, il reato di cui all'art. 393 c.p.).

Le indagini proseguivano attraverso l'escussione di persone informate dei fatti. **Scialdone Antimo** dichiarava di essere a conoscenza del fatto che Morcone aveva svolto servizio di attacchinaggio per la candidata Pontillo e che anche lui era stato incaricato da Scialdone Antonio per svolgere la medesima attività. Per tale servizio Morcone periodicamente divideva tra tutti coloro che svolgevano tale attività il denaro che riceveva da Parillo Alessandro per conto di Scialdone Antonio (circa 25-30 euro ciascuno).

**Pontillo Michela**, candidata e convivente di Scialdone Antonio, affermava che non le risultava che Morcone avesse svolto servizio di attacchinaggio in suo favore. Confermava tuttavia quanto riferito dagli arrestati in merito al fatto che ad occuparsi della propaganda elettorale, dell'affissione dei manifesti e di quant'altro necessario fosse stato Parillo Alessandro. Concludeva dichiarando che il servizio di affissione veniva svolto a titolo di amicizia e che era previsto un rimborso spese sotto forma di corresponsione di buoni per la benzina.

**Natale Pietro** confermava di aver svolto servizio di attacchinaggio, venendo incaricato da Parillo Alessandro che gli aveva proposto tale "lavoro", promettendogli compenso in denaro, e di aver ricevuto solo somme a titolo di rimborso spese. Chiariva che anche Morcone aveva svolto la medesima attività, effettuata con lui in più occasioni, per conto della candidata Pontillo.

**Scala Vincenzo** dichiarava di aver svolto il medesimo servizio in favore della Pontillo solo per qualche giorno e di aver affisso circa 150-200 manifesti a turno, dietro corresponsione da parte di Scialdone di 100 euro e, da parte di Morcone, di 20,00 euro. Rappresentava che, non reputando conveniente il lavoro, poiché aveva guadagnato, al netto delle spese, solo 20 euro in tre giorni, aveva deciso di interrompere l'attività.

**Mauriello Francesco** dichiarava di avere svolto per cinque giorni consecutivi servizio di attacchinaggio in occasione delle ultime consultazioni per conto

della candidata Pontillo e di essere stato contattato a tale scopo da Morcone Angelo, che lo pagava ed a sua volta prendeva disposizioni e denaro da Parillo. Confermava la circostanza relativa al compenso, pari ad un euro per ogni manifesto affisso, escluse le spese. Anche lui, come Scala, avendo ricevuto solo 40 euro, aveva deciso di non lavorare più dopo qualche giorno. Aveva affisso dai 200 ai 350 manifesti a turno.

**Natale Pietro**, già escusso, rendeva ulteriori dichiarazioni in data 2 dicembre 2010, presentandosi spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Vitulazio.

Rappresentava che Scialdone Antonio gli aveva promesso un suo impegno per trovargli un lavoro, così come aveva fatto Parillo. Entrambe le promesse erano rimaste prive di seguito.

Aggiungeva che, la sera dopo l'arresto di Morcone e Montanaro, era stato raggiunto telefonicamente da Parillo Alessandro, il quale gli aveva detto di fare attenzione se fosse stato chiamato dai Carabinieri poiché, a seguito di una discussione intervenuta tra lui, Montanaro e Morcone -che gli avevano chiesto dei soldi- aveva denunciato i due fratellastri per estorsione.

Il 28 dicembre 2010 Scialdone Antonio veniva sottoposto ad interrogatorio e ribadiva che la richiesta di € 5000,00, fatta in occasione dell'incontro avvenuto dinanzi al bar, fosse palesemente ingiustificata. Attribuiva l'atteggiamento minaccioso tenuto dai due a contrasti politici. Ribadiva di non aver mai dato alcun incarico di affissione a Morcone. Riferiva di essere a conoscenza che Parillo, sostenitore della propria convivente Pontillo, aveva incaricato solo Natale Pietro. Sosteneva la falsità della circostanza affermata da Morcone, relativa alla corresponsione, da parte di quest'ultimo, di denaro a Scala Vincenzo ed a Scialdone Antimo.

Anche Parillo, in sede di interrogatorio, dichiarava di aver dato incarico per l'affissione al solo Natale Pietro, previa corresponsione di un rimborso spese forfettario, già liquidato al predetto. Precisava che nessun incarico aveva conferito a Morcone e che aveva consegnato i manifesti direttamente a Natale. Dichiarava altresì testualmente, con riferimento a quanto accaduto la mattina dei fatti: *"dopo il mio rifiuto poiché non ritenevo di dovergli dare alcuna somma e a maggior ragione la somma sproporzionata di € 5.000,00 il Morcone andò via e ritornò poco dopo con il fratello Montanaro Giorgio..."*. Queste essendo le risultanze procedimentali, si può dare per provata pacificamente la richiesta di denaro formulata in maniera veemente da Morcone e, successivamente, da questi e dal fratello all'indirizzo di Scialdone e Parillo, richiesta motivata dall'aver affisso manifesti elettorali su incarico di quest'ultimo, in occasione delle consultazioni elettorali che vedevano come candidata la Pontillo, convivente di Scialdone Antonio.

Il contenuto della denuncia sporta da Parillo e da Scialdone è chiara nell'affermare, senza alcuna esitazione, che nessun incarico era stato dato a Morcone e che con quest'ultimo non vi era stato alcun rapporto, sicché la pretesa, minacciosamente formulata, era ingiustificata (e, dunque, di natura estorsiva).

Ebbene, i denunciati risultano seccamente smentiti dalle dichiarazioni rese in corso di indagini da numerosi soggetti (oltre che da quanto riferito da Morcone

SA

e Montanaro, imputati in procedimento connesso, come tali valutabili, in punto di dichiarazioni rese, secondo i parametri di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p.), la cui attendibilità deve reputarsi piena, sia per la precisione e coerenza di quanto affermato, sia per l'assenza di particolari motivi di astio che potessero indurli a calunniare gli odierni imputati.

E' provato che Parillo coordinò le attività preelettorali in favore di Pontillo Michela e che si occupò anche del servizio di attacchinaggio. Deve altresì dedursi, con certezza, che Scialdone fosse a conoscenza di tale circostanza e che economicamente prese su di sé l'impegno relativo, riguardando la campagna elettorale proprio la sua convivente, sicché è chiaro che con l'amico Parillo vi erano patti espliciti e che non vi erano circostanze di cui egli non fosse messo a conoscenza da quest'ultimo, poiché non vi sarebbe stato motivo di omettere alcunché.

Ancora, i soggetti escussi hanno unanimemente confermato che Morcone avesse ricevuto incarico di affiggere manifesti da Parillo e che la somma pattuita fosse di un euro ad affissione. Il calcolo, poi, relativo al dovuto, conduce a ritenere ampiamente rispondente a verità quanto riferito dai calunniati: ed infatti, avuto riguardo alla quantità di manifesti affissi dai vari soggetti impegnatisi nel servizio di attacchinaggio per ogni turno, la somma si approssima (addirittura per difetto e non per eccesso) ai 5.000 manifesti.

Dalle dichiarazioni dei vari soggetti si evince che *dominus* del servizio fosse proprio Morcone Angelo, che non solo viene indicato come colui che corrispondeva il denaro agli altri ma che, in via logica, non avrebbe avuto alcun interesse a pagare i "colleghi" se non fosse stato incaricato dal responsabile della campagna elettorale e se non fosse stato certo di un proprio ritorno personale. D'altronde non si spiegherebbe la corresponsione diretta da parte sua in favore di Scala Vincenzo (oltre che di altri) di alcune somme di denaro per l'affissione, se non avesse avuto mandato specifico in merito (viene pertanto smentita, in base ad argomenti di natura logica, l'affermazione resa da Scialdone in sede di interrogatorio, volta a sostenere la falsità della circostanza della corresponsione di denaro, da parte di Morcone, a Scala Vincenzo).

Peraltro le stesse dichiarazioni rese da Parillo in sede di interrogatorio disvelano (forse anche al di là delle sue intenzioni) che egli (unitamente, dunque, a Scialdone, nel cui interesse aveva agito) fosse debitore di Morcone (si confronti la parte dell'interrogatorio sopra riportata in neretto) proprio in relazione al servizio di attacchinaggio effettuato (si parla infatti di somma comunque sproporzionata, ciò che lascia intendere che egli avesse dato realmente l'incarico).

La larvata minaccia espressa da Parillo nei confronti di Natale Pietro (colui indicato da entrambi gli imputati come il solo soggetto al quale era stato conferito l'incarico di affissione ma che tuttavia ha, nelle dichiarazioni rese, avvalorato la ricostruzione accusatoria) completa poi il quadro probatorio, invero già solido.

Falsamente, dunque, Scialdone e Parillo rappresentarono, con la denuncia che condusse all'arresto delle persone offese, di non aver avuto alcun tipo di rapporto con Morcone e che la pretesa fosse del tutto campata in aria. Essi erano ben consapevoli di avere avuto un rapporto con quest'ultimo e di

dovergli corrispondere complessivamente 5.000,00 euro, che egli avrebbe poi diviso con Natale.

Fu evidentemente il timore che Morcone mettesse in atto la minaccia di denunciarli per voto di scambio (ipotesi delittuosa peraltro non certa peregrina, alla luce di quanto riferito da più di un soggetto escusso nell'ambito del procedimento) e di difendersi dalla relativa accusa, screditando i due soggetti, che indusse i due a recarsi presso i Carabinieri ed a fornire una versione calunniosa dei fatti, ciò che, lungi dal mitigare le loro responsabilità, le rende ancor più gravi.

Per ciò che concerne la pena da irrogare, questo giudice -ritenute non riconoscibili agli imputati le circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsivoglia elemento positivamente valutabile in tal senso al di fuori della mera incensuratezza che caratterizza la posizione del solo Parillo-, visti i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. (in particolare l'intensità del dolo, con particolare riguardo a Parillo Alessandro), applicato l'aumento per la recidiva contestata a Scialdone, con la diminvente del rito, stima equa la pena di anni tre, mesi due di reclusione quanto a Scialdone (p.b. anni due e mesi due di reclusione, aumentata della metà, per effetto dell'aggravante della recidiva ad effetto speciale, ad anni quattro, mesi quattro, aumentata ad anni quattro, mesi nove di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 368 co. 2 c.p., diminuita per effetto del rito nella misura finale indicata) e di anni due di reclusione quanto a Parillo (p.b. anni due, mesi cinque di reclusione, aumentata ad anni tre per effetto dell'aggravante di cui all'art. 368 co. 2 c.p., ridotta a quella sopra indicata per la diminvente del rito).

Segue per legge la condanna degli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.

La prognosi, vista l'incensuratezza, rapportata all'età dell'imputato Parillo, si considera positiva e consente la sospensione condizionale della pena nei suoi confronti.

L'entità della pena inflitta a Scialdone Antonio impone la statuizione di cui all'art. 29 c.p..

Gli imputati vanno altresì condannati a risarcire il danno cagionato alle costituite parti civili -da liquidarsi separatamente- ed a rifondere nei loro confronti le spese di costituzione e rappresentanza, che si determinano in euro 1.200,00 per ciascuna di loro.

Va attribuita una provvisoria ai richiedenti nella misura di euro 4000,00 ciascuno, nei limiti del danno morale accertato e determinato in via equitativa, tenuto conto in special modo della privazione della libertà personale ingiustamente subita.

#### **P.Q.M.**

Leti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c.p.p., dichiara Scialdone Antonio e Parillo Alessandro responsabili del reato loro ascritto ed applicata la diminvente per il rito prescelto condanna Scialdone Antonio alla pena di anni tre, mesi due di reclusione e Parillo Alessandro alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Pena sospesa per Parillo Alessandro.

Letto l'art. 29 c.p. dichiara Scialdone Antonio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili -da liquidarsi in separata sede- ed a rifondere nei confronti delle medesime le spese di costituzione e rappresentanza, che si determinano in euro 1.200,00, oltre accessori.

Condanna gli imputati, in solido, al pagamento di una provvisionale nella misura di euro 4.000,00 per ciascuna delle persone offese.

Motivi in giorni sessanta.

Santa Maria Capua Vetere, 19 aprile 2012

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

Ann. **RUSO**

Il Giudice

*dr.ssa Stefania Amodeo*

*Stefania Amodeo*